

GL *LRYHGu PDUJR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri				
38	Italia Oggi	31/03/2022	<i>Ingegneri, regolamento approvato</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
12	Il Sole 24 Ore	31/03/2022	<i>Per tutelare il settore delle costruzioni serve un'azione di sistema (J.Palermo)</i>	4
32	Il Sole 24 Ore	31/03/2022	<i>Ammissibili anche le spese professionali (R.Lenzi)</i>	5
38	Il Sole 24 Ore	31/03/2022	<i>Caro materiali, via stretta per rinegoziare gli appalti già avviati (G.Latour)</i>	6
38	Il Sole 24 Ore	31/03/2022	<i>Revisione dei prezzi impossibile prima della stipula del contratto (R.Raimondo)</i>	7
17/24	Italia Oggi	31/03/2022	<i>Inserto - Dossier Pnrr (B.Pagamici/G.Ambrosoli)</i>	8
Rubrica Sicurezza				
33	Il Sole 24 Ore	31/03/2022	<i>Il black out della Sogei paralizza siri del Fisco e piattaforma green pass (G.Parente)</i>	16
34	Italia Oggi	31/03/2022	<i>Il sito delle Entrate e' in tilt</i>	17
Rubrica Lavoro				
1+14	Avvenire	31/03/2022	<i>"Aziende avventuriere provocano le morti" (P.Ferrario)</i>	18
Rubrica Energia				
7	Italia Oggi	31/03/2022	<i>In attesa del via in Italia al nucleare pulito e sicuro la Walter Tosto va a costruire le... (C.Valentini)</i>	20
Rubrica Altre professioni				
38	Italia Oggi	31/03/2022	<i>Cndcec, ok alle liste elettorali</i>	21
38	Italia Oggi	31/03/2022	<i>Un videogame dai consulenti del lavoro</i>	22
Rubrica Pubblica Amministrazione				
9	Il Sole 24 Ore	31/03/2022	<i>Pnrr negli enti locali, al via l'aiuto centrale contro il rischio ritardi (G.Trovati)</i>	23

ELEZIONI

Ingegneri, regolamento approvato

Elezioni in vista per gli ingegneri. Il ministero della giustizia, infatti, ha approvato il nuovo regolamento elettorale di categoria, elaborato dal Consiglio nazionale ingegneri (Cni) a seguito della sospensione della tornata elettorale dello scorso autunno decisa dal Tar del Lazio il 9 settembre e poi confermata dal Consiglio di stato il 16 dello stesso mese. Il Consiglio nazionale è stato convocato per domani 1° aprile per decidere la data delle prossime elezioni.

Le motivazioni che avevano portato allo stop dello scorso autunno si possono desumere dalla stessa informativa con cui il Cni ha dato la notizia dell'approvazione del regolamento: «la ministra... ha approvato il regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale dell'ordine degli ingegneri». Proprio la parità di genere e il voto a distanza furono infatti le cause scatenanti della sospensione delle elezioni. Alla base di tutto un ricorso presentato dall'ordine di Roma, che ha portato allo stop a pochi giorni dalle elezioni capitoline (previste per il 16 settembre). La sospensione era cautelare in attesa di giudizio, che arrivò il 27 ottobre con la sentenza 11023 del Tar Lazio che diede ragione all'ordine di Roma e stabilì quindi la definitiva sospensione e l'obbligo per il Cni di redigere un nuovo regolamento elettorale. La sentenza ripete quanto già stabilito con i commercialisti, le cui elezioni furono sospese (anche) per il mancato rispetto delle quote di genere. In sostanza, la tesi dei due Consigli nazionali, non esiste un provvedimento in nessun testo che disciplini

le quote di genere nelle elezioni degli ordini professionali. Secondo le posizioni dei tribunali che si sono pronunciati sulle questioni, a prescindere dalla mancanza di riferimenti normativi, i consigli nazionali non si possono esimere dall'applicare il principio di pari opportunità sancito dall'articolo 51 della Costituzione e, in sostanza, avrebbero dovuto prevedere meccanismi per il rispetto delle quote di genere.

— © Riproduzione riservata —



Per tutelare il settore delle costruzioni serve un'azione di sistema

L'intervento

Jacopo Palermo

Quanto pesa a livello economico, nel suo complesso, il mondo privato delle costruzioni? Parliamo di un comparto che oggi vale oltre l'8% del Pil nazionale e rappresenta un patrimonio, in termini di asset e di competenze, anche in considerazione dell'indotto e delle ricadute occupazionali. Oltre al valore – altrettanto importante per quanto più intangibile – connesso

ed esteso alle potenzialità di rigenerazione, riqualificazione e ricreazione di immobili, quartieri e aree di città e borghi che saranno i luoghi dell'abitare e il *landscape* del nostro domani.

Come ben noto agli attori del settore, già prima delle recenti vicende belliche, con l'avvento della pandemia il settore edilizio era stato stato pregiudicato dagli incrementi dei prezzi dei materiali, conseguenza dei cicli di produzione energivori, della crisi della logistica mondiale e dell'impatto della variante omicron, con un aggravio dei listini che oscillava tra il 15% e il 25%, a seconda dei comparti produttivi, toccando punte anche del 50% su specifiche categorie merceologiche.

Nel 2021 si sono registrati aumenti del prezzo del cemento e derivati, dei prodotti siderurgici e metallurgici e dei derivati del petrolio e delle plastiche; in particolare del calcestruzzo, del ferro di armatura per cemento armato, di piatti, profilati e lamiere in acciaio per carpenteria, dei materiali isolanti e dei prodotti bituminosi (asfalti e guaine per impermeabilizzazione), il tutto come conseguenza dell'aumento del costo dei fattori di produzione e del trasporto, oltre che della normativa Ue sulle emissioni di CO₂.

Queste difficoltà – causate dal perdurare degli effetti diretti e indiretti della pandemia e del maggior costo dell'energia – sono state aggravate dal conflitto tra Russia e Ucraina, che ha

provocato un ulteriore aumento del prezzo del gas e dell'energia elettrica e un simultaneo blocco delle *supply chain* e della relativa disponibilità di semilavorati con ripercussioni sul comparto siderurgico delle industrie ceramiche, dei materiali e semilavorati in alluminio, rame e vetrosi e sul costo di trasporto.

Gli alti costi energetici e lo *shortage* di materie prime hanno costretto la quasi totalità degli impianti siderurgici a un fermo produttivo e le industrie ceramiche a rallentare la produzione, con parziali chiusure degli impianti. Sono state altresì pregiudicate le produzioni di serramenti in alluminio e acciaio, di controsoffitti e rivestimenti metallici, di lattonerie, oltreché il settore dell'impiantistica elettrica e meccanica, come denunciato da associazioni e rappresentanti di categoria. I fornitori hanno già segnalato che, una volta terminate le scorte di magazzino, si vedranno costretti a sospendere ogni attività di approvvigionamento senza alcuna visibilità su un ritorno alla continuità, e che, alla ripresa, i prezzi subiranno un ulteriore aumento.

Tale circostanza aggrava una situazione già critica, generando un rallentamento delle attività in cantiere, un concreto rischio di sospensione dei lavori per la mancanza delle risorse di produzione, e configura il rischio che la commessa divenga insostenibile sia economicamente per l'eccessiva onerosità, sia temporalmente per l'impossibilità di rispettare le tempistiche contrattuali.

Come uscire da questa situazione? Serve un'azione di sistema, per tutelare non uno – o qualche – *player*, ma un comparto che rappresenta una delle colonne portanti su cui costruire la ripresa del Paese.

Serve una responsabile presa di coscienza della gravità della situazione e la volontà di trovare una soluzione equa che tenga conto della distribuzione del rischio-rendimento tra degli attori della catena del valore. Urge riequilibrare il sinallagma contrattuale, attraverso la rideterminazione dei corrispettivi e delle tempistiche, affinché il costo del venduto del bene e il suo corrispondente prezzo di acquisto siano corretti e bilanciati in ottica di sostenibilità. Tale equilibrio oggi è leso dalla situazione nazionale e internazionale, di cui nessuno è responsabile.

Prendiamone atto, con coscienza e buona fede tra le parti e con la volontà di trovare – per il bene di tutta la filiera – una soluzione condivisa e percorribile. La sostenibilità di un'impresa, che descriviamo nei nostri bilanci, può e deve essere applicata nei confronti dei nostri dipendenti, *partner* e fornitori a partire dal suo primo valore: la possibilità di garantire la sostenibilità economica delle azioni del nostro operare quotidiano.

Ceo di Costim


© RIPRODUZIONE RISERVATA

CI SONO RISCHI
CONCRETI
CHE SI VERIFICANO
SOSPENSIONI
DEI LAVORI
PER I COSTI ELEVATI
E I TEMPI RIDOTTI

IL LIBRO

Pubblichiamo un estratto dall'introduzione di *Il paradosso urbano - Nove città in cerca di futuro* di Paolo Verri. Le nove città prese in esame

nel volume pubblicato da Egea (208 pagine, 22,50 euro) sono Barcellona, Torino, Pittsburgh, Lione, Milano, Istanbul, Wrocław (Breslavia), Matera e Tokyo.



Ammissibili anche le spese professionali

I dettagli

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità Iva

Roberto Lenzi

I contributi del Parco agrisolare sono rivolti agli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria, alle imprese agroindustriali, in possesso di codice Ateco, alle cooperative agricole o loro consorzi. Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità Iva, aventi un volume di affari annuo inferiore a 7mila euro.

Progetti ammissibili

Gli interventi ammissibili all'agevolazione devono prevedere l'installazione di impianti fotovoltaici con potenza di picco tra 6 e 500 kWp. Unitamente a tale attività, possono

essere eseguiti uno o più interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture (come smaltimento dell'amianto e dell'eternit dai tetti, realizzazione dell'isolamento termico dei tetti o di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto). Gli interventi non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e Ue in materia di tutela ambientale e garantire il rispetto del principio Dnsh di «non arrecare un danno significativo all'ambiente».

I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell'elenco degli ammessi. Deve essere comunque garantita la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026. Ammesse variazioni progettuali, a condizione che non comportino un peggioramento della prestazione energetica

indicata nel progetto approvato in sede di concessione del contributo e in ogni caso non devono superare l'importo del contributo concesso, nel rispetto delle tempistiche predefinite dal piano.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese relative all'acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto, sistemi di accumulo, fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, costi di connessione alla rete. Sono ammessi interventi fino a un limite di 1.500 euro/Kwp per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell'impianto e fino a ulteriori mille euro/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere 50mila euro. Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per

la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a mille euro/Kw a colonnina.

Per la rimozione e smaltimento dell'amianto, ove presente, e l'esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto sono ammesse le spese per la demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di 700 euro/Kwp.

Rientrano tra le spese ammissibili anche le spese di progettazione, asseverazioni e altre spese professionali. La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a 750mila euro, nel limite di un milione per singolo beneficiario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**PROGETTI
Possono
essere
previsti
anche
interventi
per
riqualificare
le strutture**

Norme & Tributi

Parco agrisolare, contributi cumulabili con gli altri incentivi

Ammissibili anche le spese professionali

50 euro
Da un 18 a un 30 e lode
passano solo 11 castelli

Caro materiali, via stretta per rinegoziare gli appalti già avviati

Il confronto

Tra aperture della Cassazione e limiti delle leggi emerge la necessità di nuove regole

Giuseppe Latour


Possibilità di rinegoziare i contratti già sottoscritti in bilico con le regole attuali, nonostante alcuni interventi della giurisprudenza (Cassazione in testa) si siano mossi questa direzione. In attesa di nuove indicazioni da Governo e Parlamento, stazioni appaltanti e imprese si muovono su un sentiero strettissimo, che difficilmente consentirà di rivedere in maniera radicale appalti già avviati, adeguandoli alle nuove condizioni economiche. Ieri a Modena l'Unione delle province italiane dell'Emilia-Romagna, in collaborazione con la Provincia di Modena, ha ospitato un convegno pensato per approfondire uno dei temi più attuali per il mercato degli appalti, sia pubblici che privati: l'aumento eccezionale del costo delle materie prime e i possibili rimedi giuridici agli squilibri contrattuali che questi incrementi creano.

La questione tiene insieme diritto pubblico e privato e una grande quantità di interventi di urgenza, susseguitisi negli ultimi mesi. E viene sintetizzata così da Gianpiero Paolo Cirillo, presidente di sezione del Consiglio di Stato: «Oggi non esiste l'istituto della rinegoziazione, perché non c'è possibilità di modificare un contratto già sottoscritto, stipulandone

uno diverso. È possibile risolvere il contratto, oppure sospenderlo, a fronte di un soggetto che non sia più in grado di eseguirlo». Il pericolo è che coloro che hanno perso la gara, di fronte a una modifica sostanziale delle condizioni contrattuali, impugnino l'eventuale rinegoziazione. Così, le stazioni appaltanti sono costrette a muoversi con grande cautela. Anche se qualche spiraglio per loro è stato aperto dalla giurisprudenza.

Ne ha parlato Tiziano Tessaro, consigliere della Corte dei conti Sezione controllo dell'Emilia-Romagna, che ha spiegato come «anche se non sussiste un potere di rinegoziazione generale, contemplato da una precisa disposizione, sembra emergere un obbligo di rinegoziazione generale dalle considerazioni della Corte di Cassazione e dall'analisi della Corte dei conti». Soprattutto, la Cassazione, nella Relazione n. 56 dell'8 luglio 2020 ha spiegato che «la parte danneggiata, cioè la parte vulnerata dalle sopravvenienze, può chiedere la rinegoziazione e può farlo invocando i principi di equità, di buona fede e di solidarietà». Una norma chiara, però, ad oggi manca, così c'è chi chiede un nuovo articolo del Codice civile che regoli «la rinegoziazione secondo buona fede». Dal lato delle imprese, comunque, - dice Stefano Betti, presidente di Ance Emilia-Romagna - «quella degli aumenti dei prezzi delle materie prime è una situazione che non è possibile gestire con strumenti ordinari. Serve un'azione urgente del Governo che vada nella direzione di introdurre automatismi». Difficile, insomma, che la partita si risolva con i meccanismi esistenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



QUOTIDIANO DEL LAVORO
Avvisi bonari per le rate scadute
di artigiani e commercianti
Inps ha emesso gli avvisi relativi alle scadenze di settembre e novembre

2020 e febbraio 2021 per il versamento dei contributi fissi degli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti.
La versione integrale dell'articolo su:
quotidianolavoro.ilssole24ore.com

Revisione dei prezzi impossibile prima della stipula del contratto

Tar Lombardia

Non si può invocare l'aumento dei costi quale elemento imprevedibile

Roberta Raimondo

L'istanza di revisione del prezzo, formulata dall'impresa aggiudicataria prima della stipulazione del contratto non è giuridicamente ipotizzabile né ammissibile, in quanto tale tipologia di revisione per sua natura presuppone l'esistenza di un contratto già in corso. Si è espresso in questi termini il Tar Lombardia-Brescia con la pronuncia 239/2020.

La fattispecie riguardava una procedura aperta per l'affidamento di servizi integrati di igiene urbana indetta nel 2018 cui avevano partecipato due concorrenti. La seconda classificata, gestore uscente del servizio, era divenuta aggiudicataria dell'appalto nel 2020, successivamente alla conclusione di un doppio grado di giudizio ove era stato accertato che la prima in graduatoria non disponeva dei requisiti di moralità previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016. Prima di dare inizio alle attività, l'impresa aveva formulato, alla stazione appaltante, istanza di revisione dei prezzi offerti in gara, in base all'articolo 106, comma 1, lettera c) del Dlgs 50/2016 in quanto, nel periodo trascorso tra l'indizione della stessa e l'aggiudicazione, erano aumentati i costi di smaltimento e diminuiti parallelamente gli introiti derivanti dalla collocazione delle frazioni di rifiuti non differenziabili.

Tali circostanze sarebbero state

imprevedibili alla data di formulazione dell'offerta e avrebbero sconvolto il piano economico di esecuzione contrattuale, determinando una notevole perdita economica in capo al gestore e un indebito arricchimento dell'amministrazione comunale.

L'amministrazione appaltante aveva respinto la richiesta con articolata motivazione, invitando la società a stipulare il contratto e comunicando che, in difetto, avrebbe revocato l'aggiudicazione. L'impresa procedeva quindi alla sottoscrizione del contratto, ma contemporaneamente proponeva ricorso al Tar.

Il Collegio ha confermato le valutazioni espresse dalla stazione appaltante, ritenendo in particolare infondata la pretesa della ricorrente di inquadrare la propria domanda nella lettera c) dell'articolo 106. Questa disposizione, infatti, non disciplina la revisione dei prezzi ma le varianti in corso d'opera, ossia le modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale.

Al contrario, la richiesta formulata dall'aggiudicataria riguardava l'adeguamento del prezzo dell'appalto ad asseriti aumenti dei costi del servizio, riconducibile alla lettera a) del medesimo articolo. In questo senso, l'istanza proposta non poteva essere accettata poiché formulata a causa di un evento impreveduto e imprevedibile verificatosi in un momento in cui non era in essere alcun rapporto contrattuale.

Invece l'impresa avrebbe potuto validamente tutelarsi dal pregiudizio economico lamentato rifiutando (una volta cessata la vincolatività della propria offerta) la sottoscrizione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, anziché pretendere una revisione del prezzo espressamente esclusa anche dagli atti di gara.



159329

© RIPRODUZIONE RISERVATA

